DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI EDILIZI: PROROGHE E NUOVI BONUS

Superbonus 110% - L'art. 1, ai commi da 66 a 75, prevede la proroga del "superbonus 110%" ed introduce alcune modifiche all'applicazione dello stesso. Riepiloghiamo le principali novità introdotte:

- **l'agevolazione è prorogata al 30 giugno 2022** e per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) al 31 dicembre 2022. Sono quindi detraibili le spese sostenute per interventi effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30.06.2022 (31.12.2022 per gli IACP);
- **la detrazione** per le spese sostenute nel 2022 (per gli Iacp, dal 1° luglio 2022) deve essere ripartita **in 4 quote annuali di pari importo**. Per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli Iacp) resta confermata la ripartizione in 5 quote annuali;
- **rientrano nell'ambito dell'agevolazione**, come "interventi trainanti", anche **i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, o anche nel caso siano effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni;
- sono agevolati anche gli interventi eseguiti su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e appartenenti ad un unico proprietario;
- sono agevolabili anche gli interventi eseguiti su immobili inizialmente sprovvisti di Ape perché sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali, purché al termine dei lavori (che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache) raggiungano una classe energetica in fascia A;
- la detrazione per gli interventi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, è estesa anche agli impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi;
- la detrazione per i condomini spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo (in caso di Iacp, il 60% dei lavori ultimati entro il 31 dicembre 2022, consentirà di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);
- per gli interventi oggetto di detrazione al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Resta confermata la possibilità di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura anche per le spese sostenute fino a 2022

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili - Sono **prorogate per tutto il 2021,** nei limiti di spesa previsti per ogni categoria di intervento, le detrazioni per:

- spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica** (cd. Ecobonus), nella misura del **65%**;
- spese relative ad **interventi di ristrutturazione edilizia**, nella misura del **50%**;
- spese per l**'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** destinati all'arredo di immobili ristrutturati, nella misura del **50%**; per tali spese **è aumentata a € 16.000,00 la spesa massima** su cui calcolare la detrazione;
- spese finalizzate al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) – cd. "**bonus facciate**" -, nella misura del **90%**;
- spese per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari private ad uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi – cd. "**bonus verde**" -, nella misura del **36%**.

Bonus idrico - È stato introdotto un **bonus di 1.000 euro** a favore delle persone fisiche residenti in Italia, **da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

effettuate su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile per il beneficiario.

Il bonus idrico è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse destinate al "Fondo per il risparmio di risorse idriche" (attualmente pari a 20 milioni di euro). Le modalità e i termini per l'ottenimento del bonus dovranno essere stabilite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.